



CREMA, 26 novembre 2019

REGOLAMENTO E INDICAZIONI PROCEDURALI
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE (CdV)
PER L'ATTRIBUZIONE DEL MERITO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE
DOCENTE
(ex D. Lgs. 297/1994 art. 11 come sostituito dall' art. 1 c. 129 Legge 107/2015)

Art.1 - COMPOSIZIONE

Presso ogni Istituzione Scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) (...) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, (...) scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'USR (...). (Legge 107/15, art. 1, comma 129).

Art. 2 - MANDATO ISTITUZIONALE

La legge istituisce il CdV col compito normativo di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e per l'attribuzione del *bonus* sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. (Legge 107/15, art. 1, comma 129).

Tali criteri sono rivedibili annualmente entro il 15 dicembre per intervenute modifiche normative e/o su richiesta del Dirigente Scolastico e/o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Art. 3 - CONVOCAZIONE

Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente Scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata, con l'indicazione dell'o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. Le riunioni vengono verbalizzate da uno dei membri del CdV.





Art. 4 - VALIDITA' DELLE SESSIONI DI LAVORO

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei suoi membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 - SURROGHE E SOSTITUZIONI

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatti salvi il principio della legittimità delle elezioni da parte degli OO.CC. preposti (ex Legge 107/2015 c. 129) e la legittimità delle riunioni, la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 6 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE

Il CdV definisce i criteri della valorizzazione della funzione docente ai sensi del dettato normativo e dell'art. 2 del presente Regolamento, del Piano di Miglioramento conseguente al RAV e periodicamente aggiornato, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

I **criteri** ancorano la valorizzazione del merito:

- a) al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa alla luce del piano di miglioramento
- b) alla positiva ricaduta e disseminazione nell'Istituto delle buone pratiche professionali
- c) alla disponibilità dei docenti nel contribuire, ciascuno in ragione delle proprie competenze, al sistema complessivo con l'apprezzamento della comunità scolastica
- d) alla premessa per un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato.

I **prequisiti** per la valorizzazione del ruolo docente sono i seguenti:

- a) appartenere all'organico dell'autonomia dell'Istituto
- b) assenza di procedimenti disciplinari e di richiami, anche solo verbali, del Dirigente Scolastico
- c) presenza in servizio genericamente utile pari a 180 giorni
- d) continuità dell'azione didattica (presenza in servizio \geq del 85% dei giorni di lezione)
- e) quanto previsto nei punti c) e d) sarà riproporzionato in caso di *part-time*

La premialità viene individuata desumendola dall'elenco dei docenti risultante dalla somma dei punteggi dei singoli descrittori di pertinenza ed afferenti ai tre ambiti previsti dalla L. 107/2015 (didattica, professionalità e gestione).

Art. 7 - RACCOLTA DATI

Si prevede, quale utile strumento istruttorio, la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori, attraverso un modulo *online* (la cui compilazione viene richiesta direttamente ad ogni docente, il quale responsabilmente stabilisce un proprio "bilancio delle competenze" rispetto al merito), da aggiornare annualmente.





I docenti saranno informati del fatto che:

- le dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000;
- le dichiarazioni non escludono, ma indirizzano il controllo del Dirigente Scolastico, cui spetta in esclusiva l'attribuzione del *bonus* secondo i criteri stabiliti dal Comitato;
- al di là dell'indicatore di mera pertinenza del Dirigente Scolastico, questi avrà facoltà di attribuire ad ogni indicatore, per il quale sia previsto, un punteggio diversificato (1, 2 o 3 punti) in relazione alla significatività delle esperienze documentate;
- i punteggi superiori a 1 saranno attribuiti in caso di comprovate e documentate eccellenze nelle attività di pertinenza e/o di più "meriti" nell'ambito del medesimo descrittore che ricomprenda diverse attività.

Art. 8- INDICAZIONI OPERATIVE PER IL DS

Il Dirigente Scolastico attribuirà il *bonus premiale*, una volta espletata la seguente procedura:

- a) verifica la congruità del "bilancio delle competenze" stilato dal docente;
- b) attribuisce un punteggio specifico ai singoli indicatori anche in base alle evidenze documentali segnalate dai docenti nel modulo *online*;
- c) somma i punteggi totalizzati da ogni docente;
- d) stila un "elenco di merito";

Il bonus non sarà distribuito in maniera indifferenziata o sulla base di meri automatismi (cfr. D.Lgs. 150/2009 art.18 c.2): il Dirigente Scolastico si riserverà di stabilire la soglia minima di punti necessari onde evitare che il numero di docenti potenzialmente assegnatari configuri una "generica distribuzione allargata a tutti" (Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016) o che si prospetti "la destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti", inferiore al 10% degli aventi diritto (cfr. L. 135/2012 art.5 c. 11 *quinquies* e già citata nota MIUR). Per la determinazione dei compensi si seguiranno i criteri generali previsti nel Contratto integrativo d'Istituto.

Art. 9 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è rivedibile per intervenute modifiche normative e/o su richiesta del Dirigente Scolastico e/o su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Comitato di Valutazione nella seduta del 26/XI/2019, assunto al protocollo dell'Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web in "Amministrazione trasparente>Performance>Dati relativi ai premi"

